

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 522

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CAPARVI, MOLINARI, STEFANI, ANDREUZZA, BISA, CATTOI, CAVAN-
DOLI, DI MATTINA, FURGIUELE, GIACCONE, PRETTO**

Disposizioni concernenti la compartecipazione dello Stato alle spese sostenute dagli enti locali per i minori collocati in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184

Presentata il 7 novembre 2022

ONOREVOLI COLLEGHI! — Uno dei principali diritti dei bambini è quello di avere una famiglia e di crescere in un ambiente familiare idoneo e accogliente. A tal fine, è indispensabile che il legislatore predisponga strumenti che rendano effettivo questo diritto. Nel nostro ordinamento la presa di coscienza in materia del legislatore è stata alquanto tardiva, in quanto solo con la legge 28 marzo 2001, n. 149, recante disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, sono state apportate modificazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, il cui titolo richiama ora espressamente il diritto del minore a una famiglia.

In particolare, l'articolo 1 della legge n. 184 del 1983 dispone ora che il minore ha diritto a crescere ed essere educato

nell'ambito della propria famiglia. Il successivo articolo 2 prevede che il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo è affidato a una famiglia, preferibilmente con figli minori, o a una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno. Ove, tuttavia, non sia possibile l'affidamento presso una famiglia, la stessa disposizione prevede che il minore sia inserito in una comunità di tipo familiare oppure, in mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o privato.

L'affidamento familiare, ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge n. 184 del 1983, è disposto dal servizio sociale locale previo consenso manifestato dai genitori,

sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. Nel caso in cui manchi l'assenso dei genitori, provvede il tribunale per i minorenni.

Nella prassi i minori accolti in strutture residenziali appositamente realizzate per loro possono avere un'età compresa tra zero e diciassette anni e talvolta il loro specifico progetto di accoglienza può prevedere anche un accompagnamento fino al compimento dei ventuno anni di età o, in casi particolari espressamente previsti dalla legge, fino al compimento dei venticinque anni di età. Il minore accolto, nella maggioranza dei casi, ha ancora i genitori e ciò comporta che la sua permanenza nella struttura residenziale sia puramente temporanea. La sua famiglia, in tali circostanze, non è in condizione di offrire al minore la cura adeguata alla sua età, a causa di situazioni di disagio o di episodi di violenza, e per tale ragione si dà luogo all'affidamento fino a quando le difficoltà non sono state completamente superate. Non sempre, tuttavia, la conclusione del percorso di accoglienza residenziale comporta il ritorno del bambino presso la sua famiglia originaria: accanto all'ipotesi della riunificazione familiare, che presuppone ovviamente la rimozione delle cause che hanno determinato l'affidamento temporaneo, esistono anche altre opzioni quali, in particolare, l'affidamento familiare o l'adozione, se non addirittura l'avvio all'autonomia o l'inserimento in un altro servizio residenziale.

In ogni caso, la realizzazione di servizi per i minori rappresenta un costo ingente per gli enti locali responsabili dell'organizzazione e della gestione del sistema di protezione e di cura dei minori. Secondo alcune stime, in particolare, il costo che l'ente locale è tenuto a sostenere ammonta a circa 80-100 euro al giorno per ogni minore, pari a circa 2.500-3.000 euro al

mese. Un ente locale, quindi, è soggetto a costi che, nell'arco di un anno, ammontano a circa 30.000 euro per ogni minore, un onere economico che è tanto più difficile da sostenere quanto maggiore è il numero di bambini nei cui confronti è disposta la forma di protezione. Appare, pertanto, indispensabile un contributo da parte dello Stato a sostegno degli ingenti costi sostenuti dagli enti locali.

Obiettivo della presente proposta di legge è, in particolare, quello di prevedere una compartecipazione da parte dello Stato al costo delle prestazioni offerte all'ente locale per il collocamento dei minori in comunità di tipo familiare o istituti di assistenza, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 184 del 1983. Le modalità di attuazione di tale compartecipazione sono definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge; modalità tra cui, in particolare, rientrano la definizione della forma di contributo e la dimensione demografica degli enti locali destinatari del contributo.

La percentuale di compartecipazione dello Stato viene definita tenendo conto delle spese sostenute dall'ente locale rispetto al totale della spesa corrente, risultante dall'ultimo rendiconto della gestione approvato, ai sensi del comma 3 dell'articolo 1. È infine disciplinato, al comma 4 dell'articolo 1, uno specifico sistema di monitoraggio e controllo delle erogazioni effettuate che prevede la predisposizione di un rendiconto dettagliato da parte delle strutture beneficiarie dei contributi.

L'articolo 2 reca, infine, la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla legge, valutati in 211 milioni di euro annui a decorrere dall'anno di entrata in vigore della medesima legge.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Compartecipazione dello Stato alle spese sostenute dagli enti locali per i minori collocati in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza)

1. Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione e di cui alla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 27 marzo 1991, n. 176, e in attuazione delle finalità della legge 4 maggio 1983, n. 184, agli enti locali che sostengono spese per il collocamento di minori in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza, ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 184 del 1983, è riconosciuta la compartecipazione dello Stato delle medesime spese, secondo le modalità stabilite ai sensi del comma 2 del presente articolo.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 1 del presente articolo, comprese la forma di contributo e la dimensione demografica degli enti locali destinatari del contributo.

3. La percentuale di compartecipazione dello Stato alle spese di cui al comma 1 è stabilita nella misura del 30, 50 e 70 per cento a fronte di una spesa, sostenuta dall'ente locale, avente un'incidenza rispettivamente dall'1 al 3 per cento, dal 3 al 5 per cento e superiore al 5 per cento sul totale della spesa corrente risultante dall'ultimo rendiconto della gestione approvato.

4. Le comunità di tipo familiare o gli istituti di assistenza che ricevono contributi pubblici per l'accoglienza dei minori sono tenuti a presentare annualmente all'ente erogatore, in formato digitale, un rendiconto dettagliato delle spese sostenute debitamente rappresentate e giustificate da idonea documentazione, oltre alle informazioni relative alle sovvenzioni, ai contributi, agli incarichi retribuiti e comunque ai vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle pubbliche amministrazioni nel corso dell'anno.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge, valutati in 211 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

